

REGOLAMENTO MASTER UNIVERSITARI UNIVERSITAS MERCATORUM

Art. 1

Principi generali e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei Master nell'Università Telematica "Universitas Mercatorum".

L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia rispettivamente i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello.

Art. 2

Caratteristiche dei Master universitari attivati da Universitas Mercatorum

La denominazione "Master universitario" si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento didattico di Ateneo e al presente Regolamento.

I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

La durata minima dei corsi di Master universitario è di un anno.

Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale.

L'offerta didattica dei corsi di master universitario è specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative coerenti con le reali istanze del tessuto economico e produttivo. A tale scopo, l'impostazione dei regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari, di primo e di secondo livello.

Art. 3

Attivazione dei Corsi di Master universitario

L'attivazione dei corsi di Master universitario di primo e secondo livello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Rettore.

Le proposte devono essere formulate in tempi predefiniti, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

- a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
- b. la previsione di modalità di accertamento formalizzate e individuali della preparazione dei frequentanti ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi, con indicazione della scansione temporale delle verifiche previste;
- c. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
- d. eventuali Partner esterni, siano essi altre Istituzioni universitarie sia altri Soggetti pubblici o privati.

Il corso di Master universitario deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi. La deliberazione di attivazione, è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master universitario.

Ai fini dell'attivazione, il numero minimo di iscritti deve consentire il superamento del break even. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e la futura autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di attivazione del corso.

Art. 4

Corsi interateneo di Master universitario

L'istituzione dei corsi interateneo di Master universitario è disciplinata da apposite convenzioni tra gli Atenei interessati, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che del Regolamento didattico d'Ateneo e dello Statuto.

Compatibilmente con le disposizioni organizzative e regolamentari vigenti nelle altre Università, le procedure di cui al precedente art. 3 si applicano anche ai corsi interateneo di Master universitario con sede amministrativa presso altra Università.

Art. 5

Gestione e organizzazione dei Master universitari

La gestione dei corsi di Master universitario è affidata in via esclusiva all'Università Telematica Universitas Mercatorum.

Nell'ambito di specifici e consolidati accordi di collaborazione in ambito didattico e/o scientifico e previa verifica del rispetto di predefiniti standard di efficienza ed efficacia, la gestione dei Master universitari può essere affidata a soggetti esterni.

L'organizzazione didattica di ciascun corso di Master universitario, è affidata a docenti individuati dall'Ateneo o esperti di Alta Formazione.

Art. 6

Docenza e tutor

Il corpo docente del corso di Master universitario può comprendere, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, docenti di ruolo di Università italiane o estere e deve essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.

In ogni caso, l'impegno didattico nel corso di Master universitario da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di laurea e laurea magistrale ed è soggetto alle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia di assolvimento dei doveri didattici previsti dall'art. 6 della legge 240/2010.

I compensi per le attività di docenza e tutoriali devono risultare sempre e comunque compatibili con il piano finanziario del corso. Non possono essere corrisposti compensi per attività di docenza e tutoriale effettuata all'interno dell'impegno orario di cui all'art. 6 della legge 240/2010.

I compensi sono comunque soggetti oltre alle norme nazionali, alle norme regolamentari dell'Ateneo in materia di incarichi di docenza nei corsi istituzionali.

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master universitario, l'Ateneo può individuare uno o più tutor, per svolgere attività di supporto organizzativo e sostegno alla didattica attiva.

Art. 7

Requisiti di ammissione ai Master universitari

È ammesso ai corsi di Master universitario di primo livello chi abbia conseguito la laurea oppure un diploma universitario o di laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

È ammesso ai corsi di Master universitario di secondo livello chi abbia conseguito una laurea magistrale o specialistica o un diploma di laurea dell'ordinamento ante DM 509/99 o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e ad altri corsi di studio universitari. Lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Ateneo di prima iscrizione.

Il riconoscimento di CFU per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master universitario, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme di legge.

Lo status di studente del Master universitario si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione.

Art. 8

Conseguimento del titolo e dei crediti formativi

Per conseguire il titolo di Master universitario lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio, laddove previsto, e alla prova finale.

Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale.

Art. 9

Contributo di iscrizione

Il contributo di iscrizione ai corsi di Master è stabilito dalla struttura che ne ha la gestione amministrativa e contabile in coerenza con il piano finanziario.

Art. 10
Gestione delle carriere degli studenti

La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici della Segreteria d'Ateneo

Inoltre esprime annualmente parere, da sottoporre al Senato, circa la sostenibilità dell'offerta didattica complessiva dell'Ateneo e l'adeguatezza delle strutture.